

stesse notevolmente al disotto dei quattro milioni ch'egli se ne ripromette.

Sono società, alle quali abbiamo guarentito un minimo di rendita, e siccome la rendita reale è molto al disotto di quel minimo, così il Governo deve annualmente pagare a tali società ragguardevoli somme. Per altra parte ad esse, sicure di avere sempre l'interesse loro guarentito, poco importa che la rendita reale cresca o diminuisca. Laonde non si cureranno, anzi si opporranno all'aumento delle tariffe; nè potranno essere a ciò costrette dall'articolo 2 com'è proposto, il quale dà bensì loro la facoltà di aumentare le tariffe di una somma corrispondente alla tassa, ma non ne impone l'obbligazione. Sarebbe pertanto necessario di aggiungere una disposizione o in questo articolo od in altro successivo, che formerebbe l'articolo terzo, mercè della quale il Governo fosse autorizzato a costringere le società a valersi della facoltà che viene loro concessa di aumentare le tariffe. Ciò avverrebbe sempre quando il Governo creda che con tale aumento diviene minore la quota d'interesse che lo Stato è obbligato di pagare alle società come supplemento alla rendita reale.

Non so se mi sia spiegato con bastante chiarezza, ma sono convinto dell'importanza della mia proposta, sulla quale chiamo l'attenzione tanto del Ministero, quanto della Commissione.

Udite le loro osservazioni, in formulerò il mio emendamento.

SUSANI. Due sole parole per provare come non sia assolutamente ammissibile la proposta fatta dall'onorevole Michelini, o piuttosto l'obbiezione mossa da lui contro l'articolo secondo.

Non è ammissibile che si ingiunga a tutte le società di accrescere le attuali loro tariffe del decimo corrispondente all'imposta decretata, togliendo così che esse, quando lo credano conveniente, cioè conciliabile coll'interesse proprio, possano fare un vantaggio al pubblico. Io, che ho sostenuto la ragionevolezza dell'imposta del decimo, l'ho sostenuta anche perchè sono convinto che essa non toglierà per nulla i movimenti possibili e desiderabili della scala delle tariffe.

L'onorevole Michelini disse che ciò potrebbe produrre un danno all'erario pubblico per riguardo a quelle società alle quali si è garantito un *minimum* d'interesse. Egli dice: queste società, quando vedano che non possono passare il *minimum*, potrebbero divertirsi a far fallire lo Stato.

Ora io rispondo all'onorevole Michelini che, per tutti gli atti di concessione, per le norme della legislazione generale, e per le disposizioni del controllo, nessuna società è autorizzata ad alterare le sue tariffe senza il beneplacito del Ministero. Tutte le variazioni di tariffa sono e devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero, il quale è ovvio che non sarebbe giustificabile mai a permettere, quando un *deficit* si verificasse, la diminuzione delle tariffe.

Il Ministero adunque, secondo le facoltà che già ha per legge, trovasi munito di tutto quanto abbisogna, perchè non si abbia a temere l'inconveniente accennato dall'onorevole Michelini.

Prego quindi la Camera, poichè ha adottato il primo articolo della legge, a votare, quale è proposto, anche il secondo.

MICHELINI. Il preopinante in sostanza mi dà ragione. Egli dice che il Ministero è autorizzato a costringere le società, ancorchè non lo vogliano, ad aumentare le tariffe, asserendo che nessuna società è autorizzata a variare le sue tariffe senza il beneplacito del Ministero. Conchiude quindi non già essere riprovevole la mia proposta, ma essere inu-

tile, perchè, secondo lui, già sufficientemente provvedono la legislazione ed i patti attuali tra il Governo e le varie società.

Io dubito di quest'ultima asserzione, sulla quale è fondata l'obbiezione del deputato Susani. Ma ciò di cui io non dubito si è che, a fronte dell'articolo 2 com'è concepito, le società potranno quindi innanzi rifiutarsi all'aumento di tariffe che il Governo volesse loro imporre. Esse diranno: la legge ci dà la facoltà, non c'impone l'obbligo di aumentare le tariffe; è un diritto, non un dovere. Se la legge avesse voluto imporci un dovere, lo avrebbe detto chiaramente.

Io voglio pertanto che, contro le società che rifiutassero l'aumento, perchè questo non tornerebbe utile che all'erario nazionale, non sia disarmato il Ministero delle finanze, e spero che il ministro dei lavori pubblici, il quale, a vece del suo collega, difese con così grande eloquenza questo progetto di legge, non rifiuterà quest'arma, questa tutela dell'erario nazionale. Parmi anzi sia suo dovere di accettarla, come a me di somministrargliela.

Il mio emendamento consisterebbe nell'aggiungere all'articolo 2 un altro capoverso così concepito:

« Il Ministero, quando lo stimi necessario, può costringere le società ad usare della facoltà che quest'articolo loro accorda. »

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Mi spiace di non poter corrispondere alla fiducia dell'onorevole Michelini, accettando la sua proposizione. Credo che il maneggio delle tariffe sia essenzialmente dipendente dalle varie circostanze le quali si verificano caso per caso. Credo che i capitoli e le leggi esistenti danno al Ministero, in ordine alle imprese ferroviarie guarentite, un'arma sufficiente per provvedere agli interessi dello Stato; e credo che il voler oggi risolvere assolutamente, una volta per tutte, questioni le quali vanno esaminate volta per volta, caso per caso, colle regole generali già sancite nelle leggi precedentemente votate e promulgate, sia cosa tale che, invece di dare un'arma al Ministero per migliorare le condizioni dell'erario, potrebbe avere per conseguenza di svantaggiare e le condizioni dell'erario pubblico e le condizioni delle società.

Per conseguenza, nell'atto che assicuro l'onorevole deputato Michelini che nulla sarà pretermesso dal Ministero per provvedere all'interesse del pubblico erario in quanto concerne l'applicazione di questo disegno di legge, qualora abbia la fortuna di essere accettato dal Parlamento, lo prego di non voler insistere nella sua proposta, la quale non potrei appoggiare col mio voto.

PRESIDENTE. Domanderò s'è appoggiata l'aggiunta proposta dal deputato Michelini.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto, se la Camera lo crede, darò la parola al deputato Mancini per riferire sopra un'elezione.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

MANCINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera il risultamento dell'elezione del collegio di Maglie in provincia di Lecce.

Questo collegio si compone di otto sezioni. Il numero to-